

STUDIO GUANDALINI
CONSULENZA FISCALE, AZIENDALE E COMMERCIALE

GIULIANO GUANDALINI - PARTNER

Dottore Commercialista – Revisore Legale

GIOVANNI TROMBETTA - PARTNER

Dottore Commercialista – Revisore Legale

MARCELLO TARABUSI - PARTNER

Dottore Commercialista – Avvocato – Revisore Legale

ASSOCIATE - FRANCESCO CAPRI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

ASSOCIATE - MATTEO ESQUILINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

ASSOCIATE - FRANCESCO MANFREDI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

ASSOCIATE - DANIELA STEFANI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Bologna, **14.3.2016**

Chiar.mo

Prof. Avv. Andrea Lolli

ALolli@studiomaffeiAlberti.it

Commissario straordinario

Stefan S.r.l. in A.s.

E, p.c.

Gent.mi

Avv. Barbara Maffei Alberti

BMaffeiAlberti@studiomaffeiAlberti.it

Avv. Andrea Pasquini

APasquini@studiomaffeiAlberti.it

Solo e-mail:

INTEGRAZIONE DI PREVENTIVO PER POSSIBILE ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE
--

Gentili Colleghi,

sono a comunicare – anche ai fini di quanto previsto dall’art. 9 d.l. n. 1/2012 convertito con l. n. 27/2012 - un preventivo inerente all’incarico di assistenza e consulenza professionale per le attività di seguito meglio descritte, come da cortese richiesta.

PREMESSA

Il presente preventivo è reso quale integrazione in relazione all’incarico già conferito per l’analisi dei conti correnti della Società Stefan S.r.l. in Amministrazione straordinaria, per «*l’analisi tecnico/finanziaria dei conti correnti bancari di Stefan s.r.l. al fine di individuare eventuali rimesse potenzialmente revocabili e di determinare il rientro; tale proposta dovrà essere parametrata alla movimentazione intervenuta su n. 8 conti correnti - come da tabella sotto riportata - nel periodo maggio/novembre 2012 (deposito domanda di concordato c.d. in bianco datato 20 novembre 2012)*».

OGGETTO DELL’INCARICO

Tanto premesso, l’oggetto dell’incarico per cui ci viene richiesta la presente integrazione è l’analisi dei bilanci di esercizio ai fini della prova della c.d. *scientia decoctionis*.

Più precisamente, dall’analisi dei bilanci della società non sarà possibile valutare se, in concreto, le Banche beneficiarie delle rimesse che si assumessero revocabili *fossero a conoscenza* dello stato di

STUDIO GUANDALINI

GIULIANO GUANDALINI

Dottore Commercialista – Revisore legale

GIOVANNI TROMBETTA

Dottore Commercialista – Revisore legale

MARCELLO TARABUSI

Dottore Commercialista – Avvocato – Revisore legale

FRANCESCO CAPRI

Dottore Commercialista – RL

MATTEO ESQUILINI

Dottore Commercialista – RL

FRANCESCO MANFREDI

Dottore Commercialista – RL

DANIELA STEFANI

Dottore Commercialista – RL

insolvenza¹, bensì se detto stato di insolvenza fosse da queste *conoscibile*².

La valutazione delle prove ai fini dell'accertamento dei fatti storici compete al giudice, ed al giudice soltanto. In particolare, poi, se si segue l'orientamento maggioritario per cui la revocatoria fallimentare ex art. 67 c. 3 si fonda comunque sullo stato di conoscenza *effettiva* dello stato di insolvenza e non sulla mera *conoscibilità*, la valutazione del nesso inferenziale tra le valutazioni di intelligibilità della crisi per il creditore di media diligenza qualificata e la effettiva conoscenza di detta crisi in capo alla convenuta spettano, in quanto *praesumptio hominis*, esclusivamente al giudice³.

L'incarico e la proposta di preventivo sono allo stato limitate a tale analisi ed alla predisposizione della conseguente relazione tecnica (perizia stragiudiziale), e non si estendono alle eventuali successive operazioni peritali da svolgersi nell'ambito del processo ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c. e non comprende alcuna attività diversa ed ulteriore rispetto a quanto ivi previsto. In particolare, l'incarico non comprende l'eventuale assistenza in trattative stragiudiziali, né eventuali successive attività di supporto alla redazione di atti del procedimento (citazione, memorie, comparse conclusionali, appello, etc.).

Si conferma in ogni caso sin d'ora la disponibilità a partecipare ad eventuali operazioni peritali in qualità di C.T.P. e si precisa che, in caso di conferimento di detto incarico, sarà formulato distinto preventivo senza duplicazione alcuna di costi rispetto alle attività di analisi già svolte per la redazione della perizia di cui al presente incarico.

A fini istruttori in vista di una ipotetica consulenza tecnica si raccomanda comunque di richiedere ordine di esibizione dei seguenti documenti per ciascuna banca convenuta:

- manuali e procedure interne di erogazione del credito e di gestione e monitoraggio andamentale dell'erogato
- regolamento crediti e/o normative e procedure interne regolanti la funzione crediti e/o linee guida per il governo del credito vigenti nel periodo oggetto di indagine
- criteri di classificazione e valutazione dei crediti problematici e deteriorati
- sistemi di rating (ECAI o AIRB) e di gestione del rischio di credito all'epoca in vigore.

Da valutare in contraddittorio con il cliente l'eventuale miglior specificazione della eventuale istanza istruttoria di ordine di esibizione.

CORRISPETTIVO

Riferimenti normativi nella determinazione degli onorari: l'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha definitivamente soppresso ogni

¹ Ciò che si tradurrebbe in un giudizio *storico* sulla effettiva esistenza di uno stato soggettivo di effettiva conoscenza in capo alla convenuta, nella misura in cui tale stato soggettivo possa essere predicato per una organizzazione complessa a cui l'ordinamento riconosce soggettività giuridica.

² Ciò che si traduce in un giudizio *ipotetico*, ragguagliato ad un parametro normativo di agente modello e ad un esame dei possibili nessi inferenziali che detto agente modello *avrebbe potuto ricavare* con la diligenza e perizia qualificate del buon banchiere dal materiale che il G.I. indica espressamente: andamento del conto, bilanci di esercizio.

³ Si noti infatti che in tale accezione la «*conoscibilità con l'ordinaria diligenza (poi qualificata)*» non costituisce un *criterio* (poi: legale o giudiziale) di imputazione della responsabilità in base al comportamento esigibile dal debitore, bensì un *elemento* (poi: tecnico) di fatto da cui si ricava per induzione la *prova presuntiva*, come tale ascritto al monopolio esclusivo del giudice ex art. 2729 c.c.

STUDIO GUANDALINI

GIULIANO GUANDALINI

Dottore Commercialista – Revisore legale

GIOVANNI TROMBETTA

Dottore Commercialista – Revisore legale

MARCELLO TARABUSI

Dottore Commercialista – Avvocato – Revisore legale

FRANCESCO CAPRI

Dottore Commercialista – RL

MATTEO ESQUILINI

Dottore Commercialista – RL

FRANCESCO MANFREDI

Dottore Commercialista – RL

DANIELA STEFANI

Dottore Commercialista – RL

forma di riferimento alle tariffe professionale negli incarichi stragiudiziali. Per prassi di Studio, nella determinazione dell'onorario viene calcolato, come mero parametro di riferimento, un raffronto degli importi che sarebbero derivati dalla applicazione della abrogata tariffa professionale (DM 169/2010), ritenuta un valido supporto nella equa valutazione dell'impegno professionale richiesto dall'incarico e della relativa remunerazione, con particolare riferimento alla media tra i minimi ed i massimi ivi previsti. Allo scopo di avvantaggiare il cliente, viene altresì verificato l'importo che deriverebbe invece dall'applicazione dei parametri di cui al DM 140/2012 in caso di liquidazione giudiziale del compenso. I riferimenti sono l'art. 31 c. 1 della T.P. DM 169/2010 e la Tabella C, riquadro 3, all. DM 140/2012. Nel caso di incarichi conferiti da procedure concorsuali il preventivo è fondato – ove non ricorrano circostanze eccezionali - sui minimi previsti dal DM 140/2012.

Valore della pratica: il valore della pratica – criterio orientativo dell'importanza dell'opera ai fini della quantificazione del compenso - è indicativamente stabilito in misura pari al valore della **domanda da far valere nel giudizio come prospettata dal cliente** pari a complessivi € **1.107.401,41**.

Tanto premesso, tenuto conto dell'ampia variabilità tra gli onorari minimi e massimi dei vari parametri, nonché della natura di procedimento amministrativo pubblico della liquidazione coatta amministrativa, si propone di applicare un onorario variabile in funzione dei risultati ottenibili attraverso il procedimento amministrativo e/o l'impugnazione degli atti.

Più precisamente, si articola **la seguente proposta che preveda un onorario determinato a forfait (onorario base) comunque dovuto, ed una quota variabile** del compenso (*contingent fee*), collegato all'esito dell'attività.

In particolare, tenuto conto della rilevanza dell'importo in considerazione, si propone la seguente struttura di onorario:

- **quota fissa a forfait** (comunque dovuta) - € **2.000,00⁴**;

- **quota variabile** (*contingent fee*):

- in caso di accoglimento della domanda di condanna, ovvero in caso di definizione stragiudiziale della controversia: un compenso variabile in misura pari allo **0,6%⁵** dell'importo complessivo riconosciuto alla procedura per effetto della sentenza di primo grado (da cui dedurre la quota fissa sopra indicata);

- in caso di definizione mediante transazione, mediazione, conciliazione e simili, l'importo variabile dovuto sarà calcolato con al percentuale di cui sopra sulla differenza tra le somme che risulteranno effettivamente dovute in base all'atto di definizione della controversia.

Tutti i valori sono indicati al netto C.P. vigente (attualmente 4%) ed IVA di legge (attualmente 22%) ed al netto delle spese vive documentate.

In alternativa, a scelta del cliente, può essere applicato un onorario a tempo. La tariffa ordinaria è di € 400/h fino a n. 50h e di € 300/h per ogni ora ulteriore dopo le prime 50. A titolo di **condizione di riguardo** viene indicato un onorario di **€ 250/h** fin dalla prima ora.

⁴ Si applica una riduzione di 1/3 sul minimo, considerato che la pratica accede ad altra per la quale è stato già conferito incarico.

⁵ Si applica una riduzione del 25% sulla percentuale della *contingent fee*, considerato che la presente accede ad altro preventivo. Le percentuali indicate saranno tra loro cumulate.

STUDIO GUANDALINI

GIULIANO GUANDALINI

Dottore Commercialista – Revisore legale

GIOVANNI TROMBETTA

Dottore Commercialista – Revisore legale

MARCELLO TARABUSI

Dottore Commercialista – Avvocato – Revisore legale

FRANCESCO CAPRI

Dottore Commercialista – RL

MATTEO ESQUILINI

Dottore Commercialista – RL

FRANCESCO MANFREDI

Dottore Commercialista – RL

DANIELA STEFANI

Dottore Commercialista – RL

Non è possibile allo stato formulare, nemmeno indicativamente, la previsione di eventuali spese vive (visure, interrogazioni registri pubblici, etc.). In ogni caso le spese vive documentate, come pure le eventuali spese di viaggio (treno: tariffa ordinaria prima classe o equipollente; costi/km per l'auto di proprietà; eventuali auto a nolo Saca/Cosepuri; aereo: *economy class*) per interventi al di fuori del territorio comunale restano a carico del cliente. Salve eventuali variazioni in aumento degli accessori (IVA e contributi). Per le prestazioni di assistenza da svolgersi fuori del Comune di Bologna **NON verrà applicato alcun compenso aggiuntivo**, diverso dalle spese vive di viaggio ed eventuale alloggio.

La presente non costituisce addebito del corrispettivo ed è privo dei requisiti di cui all'art. 21 d.p.r. 633/72; esso non costituisce fattura, non comporta esigibilità dell'IVA inerente alle prestazioni ivi descritte, né attribuisce il diritto alla detrazione dell'IVA. Dal totale come sopra calcolato va dedotta l'eventuale ritenuta d'acconto, se dovuta. All'atto del pagamento viene emessa regolare fattura.

Condizioni di pagamento:

Le usuali condizioni di pagamento applicate dallo Studio sono le seguenti:

- per importi a forfait: acconto e fondo spese pari al **50%** con un minimo di € 2.500,00 al conferimento dell'incarico, saldo entro **10 gg.** dalla consegna dell'elaborato. In caso di attività di durata ultrannuale e/o di svolgimento di fasi intermedie possono essere chiesti ulteriori acconti entro il limite complessivo del **70%** del totale preventivato;
- *contingent fee*: entro **10 gg.** dal deposito della decisione che definisce il grado di giudizio o dell'atto che definisce la pretesa;
- per onorari a tempo e per rimborsi spese/indennità trasferta: su base mensile, dietro presentazione di rendiconto analitico.

In deroga a dette condizioni generali, a titolo di condizione di riguardo, si propone che la componente fissa dell'onorario sia saldata dopo la consegna dell'elaborato secondo i tempi di liquidazione propri della procedura.

In ogni caso decorsi 30 giorni dalla data di maturazione del compenso o, se successiva, dalla data di emissione della fattura o nota proforma decorreranno gli interessi moratori di legge ex d.lgs. 231/2002, salvo che non ne sia esclusa per legge l'applicabilità.

Si applicano le condizioni generali di contratto allegata sub B, in quanto non derogate dalla presente lettera d'incarico.

TERMINE DI CONCLUSIONE DELL'INCARICO

L'elaborato verrà consegnato entro **10/4/2016**.

RISERVATEZZA

I dati e documenti ricevuti per effetto dell'incarico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante per la protezione dei dati personali, salva la facoltà dello scrivente di conservare copia del materiale ricevuto e di impiegare per la conservazione e la condivisione dei *file*, esclusivamente con persone legalmente autorizzate e sotto la propria diretta

STUDIO GUANDALINI

GIULIANO GUANDALINI

Dottore Commercialista – Revisore legale

GIOVANNI TROMBETTA

Dottore Commercialista – Revisore legale

MARCELLO TARABUSI

Dottore Commercialista – Avvocato – Revisore legale

FRANCESCO CAPRI
Dottore Commercialista – RL

MATTEO ESQUILINI
Dottore Commercialista – RL

FRANCESCO MANFREDI
Dottore Commercialista – RL

DANIELA STEFANI
Dottore Commercialista – RL

responsabilità, servizi di *remote storage*, *remote backup* e/o *cloud storage*⁶, per il che la firma in calce vale autorizzazione.

SEDE DI RIFERIMENTO

Per la consegna ed il ritiro dei documenti, la sottoscrizione degli atti e quant'altro, l'incarico ha come **riferimento preferenziale la sede dello Studio in Bologna, vicolo Mariscotti 4**, fermo restando che eventuali incontri e riunioni con i clienti potranno avvenire anche presso lo studio del loro legale.

PROFESSIONISTI DI RIFERIMENTO – POLIZZA ASSICURATIVA

Il professionista a cui è assegnato all'incarico è:

- **MARCELLO TARABUSI** – dottore commercialista ed avvocato in Bologna
 - polizza n. **715733292** stipulata con **ALLIANZ S.p.A.**
Massimale € **1.000.000** per sinistro e per anno assicurativo
validità al **31/12/2016** con rinnovo annuale

Per tutte le altre disposizioni regolanti l'incarico si rinvia al disciplinare contenuto nel preventivo principale.

Preghiamo di voler restituire **per ciascun committente** copia della presente, sottoscritta per accettazione, unitamente all'allegato A (modulo informativo d.lgs. 196/2003) ed all'allegato B (condizioni generali di contratto), nonché agli allegati C e D e ad una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità anticipandoli al n. di fax **051/58229** e provvedendo alla consegna in originale anche tramite posta ordinaria.

Cordialmente



(dott. avv. Marcello Tarabusi)

Firma per accettazione e conferma dell'incarico

Si esercita altresì l'opzione per la determinazione dell'onorario:

(segnare l'opzione che si desidera confermare)

[] in importo forfetario, come da preventivo sopra riportato

[] in importo orario, come da preventivo sopra riportato

....., addì/...../.....

(Luogo, data)

.....
(timbro, qualifica e firma leggibile)

⁶ A titolo esemplificativo servizi quali *iCloud*, *OneDrive*, *Dropbox*, *WeTransfer*, *Jumbomail*, etc.

STUDIO GUANDALINI

GIULIANO GUANDALINI

Dottore Commercialista – Revisore legale

GIOVANNI TROMBETTA

Dottore Commercialista – Revisore legale

MARCELLO TARABUSI

Dottore Commercialista – Avvocato – Revisore legale

FRANCESCO CAPRI

Dottore Commercialista – RL

MATTEO ESQUILINI

Dottore Commercialista – RL

FRANCESCO MANFREDI

Dottore Commercialista – RL

DANIELA STEFANI

Dottore Commercialista – RL